

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME E L'ENTE PARCHI EMILIA OCCIDENTALE PER LA GESTIONE, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO PALEONTOLOGICO "IL MARE ANTICO"

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ nella Sala Consiliare del COMUNE di Salsomaggiore Terme

TRA

il COMUNE di Salsomaggiore Terme, con sede a Salsomaggiore Terme (PR) in Piazza Libert , 1, rappresentato da Filippo Fritelli (CF _____), nella sua qualit  di Sindaco

E

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversit  Emilia Occidentale, con sede a Langhirano in Piazza G. Ferrari, 5, Codice fiscale/Partita IVA 02635070341, rappresentata da Agostino Maggiali (CF _____), nella sua qualit  di presidente pro-tempore

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti tra *Comune di Salsomaggiore Terme* (di seguito, COMUNE) e *Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversit  Emilia Occidentale* (di seguito, ENTE PARCHI) in ordine alla gestione, alla promozione e alla valorizzazione del Museo "Il Mare Antico" (di seguito, Museo) collocato sia nel nuovo edificio che nell'ex stalla del podere Millepioppi in localit  San Nicomede di Salsomaggiore Terme. Gli edifici e il podere di propriet  del Comune che ospitano il Museo e gli spazi funzionali collegati sono costituiti dalla sezione paleontologica con reperti e allestimenti di propriet  del Comune, dalla sezione naturalistica, dalle sale accoglienza e dal laboratorio con reperti e allestimenti di propriet  di ENTE PARCHI.

Il COMUNE   titolare del Museo e mette gratuitamente a disposizione dell'ENTE PARCHI l'immobile nuovo, i reperti e le installazioni in esso contenuti.

Il COMUNE concede e affida all'ENTE PARCHI, che accetta, la custodia, la gestione, la promozione e la valorizzazione del Museo oltre all'organizzazione e la gestione dei servizi ad esso correlati.

Il servizio dovr  essere svolto nel superiore interesse pubblico, nell'osservanza della normativa di settore vigente o successivamente emanata e nel rispetto dei livelli uniformi di qualit  (LUQ) per i musei cos  come recepiti dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 1450/2018.

L'attivit  dovr  essere improntata a criteri di efficienza ed economicit , con particolare attenzione alla qualit  dei servizi al pubblico.

I beni paleontologici trasferiti nella nuova sede e afferenti la collezione museale, sono di propriet  del COMUNE di Salsomaggiore Terme e di norma inalienabili e incedibili.

Art. 2 – DURATA

La durata della convenzione   stabilita in anni 4 (quattro) a far tempo dalla data di sottoscrizione, sino al 31/12/2023 fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

La convenzione potr  essere rinnovata, anche prima della scadenza per un uguale periodo o per periodo pi  breve, previo accordo tra le parti, eventualmente aggiornando i contenuti alle esigenze sopravvenute (economiche, tecnologiche etc.).

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il COMUNE e l'ENTE PARCHI si impegnano a pianificare le funzioni del nuovo MUSEO al fine di strutturare le procedure necessarie per conseguire i LUQ con riferimento alle operazioni di inventariazione,

catalogazione, documentazione fotografica, incremento e restauro. All'ENTE PARCHI compete la custodia, l'organizzazione e la gestione della collezione museale e delle attività di fruizione educativa e didattiche. Le attività di ricerca, di studio e documentazione verranno sviluppate in partenariato con altri Enti pubblici e soggetti privati. L'ENTE PARCHI promuove l'informazione e la valorizzazione anche attraverso l'organizzazione di mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, concerti, spettacoli ed eventi in genere. Attraverso un fattivo coordinamento tra COMUNE e ENTE PARCHI si opererà per la promozione complessiva dell'immagine e dei servizi offerti dal Museo, sostenendo l'attivazione di una rete di rapporti di collaborazione con gli attori del territorio e l'inserimento del Museo in circuiti turistici di ampio respiro.

Entro i primi 6 mesi di valenza della presente convenzione:

IL COMUNE:

- provvederà ad individuare formalmente la figura del referente/responsabile per la manutenzione dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Museo.
- Predisporrà la documentazione relativa ai beni paleontologici esposti e quelli trasferiti dalla ex sede del Palazzo dei Congressi al nuovo magazzino. In particolare redigerà tale elenco secondo le specifiche tecniche dettate dalla competente Soprintendenza tramite nota descrittiva che certifica l'inventariazione di singoli beni o di lotti di beni.

ENTE PARCHI:

- elaborerà un regolamento sul funzionamento del Museo da sottoporre all'approvazione del COMUNE;
- Individuerà formalmente la figura di **direttore** con specifica competenza ed esperienza professionale, eventualmente anche in condivisione con altri istituti
- Individuerà formalmente la figura di **responsabile del patrimonio custodito**.
- Individuerà formalmente la figura di **responsabile della sicurezza** (RSA e RSSP).
- Individuerà formalmente la figura di **responsabile dei servizi educativi**.
- Individuerà formalmente la figura di **responsabile delle procedure amministrative ed economico-finanziarie**.
- Individuerà formalmente il **responsabile della comunicazione**.
- Individuerà formalmente il personale addetto ai **servizi di vigilanza e all'accoglienza** che deve essere garantire presenza continua durante gli orari di apertura del Museo, munito almeno di cartellino identificativo.

Le funzioni di cui sopra devono essere svolte da personale con specifica competenza professionale, eventualmente anche in condivisione con altri istituti.

Sono a carico dell'ENTE PARCHI i seguenti "servizi operativi":

- a. l'apertura ordinaria del Museo, secondo le modalità di cui al successivo art. 4;
- b. l'apertura straordinaria del Museo in occasione di eventi culturali, turistici, di aggregazione sociale e/o di promozione territoriale organizzati direttamente dall'ENTE PARCHI;
- c. la gestione dei servizi di biglietteria e visita guidata;
- d. la custodia e il presidio degli spazi assegnati, nonché dei beni e delle attrezzature in essi contenuti;
- e. il corretto uso degli impianti generali e delle attrezzature specifiche;
- f. la gestione del servizio book shop e vendita prodotti tipici;
- g. la gestione dell'eventuale servizio di degustazione e/o di somministrazione di alimenti e bevande;
- h. l'adempimento agli obblighi SIAE, relativamente alle attività e/o alle iniziative di propria competenza;
- i. la tenuta e la compilazione dei registri d'accesso con indicazione giornaliera dei visitatori suddivisi per tipologia di biglietto (intero, ridotto gruppi, ridotto convenzioni, ridotto scuole e gratuito);
- j. la gestione del processo di customer satisfaction inerenti i servizi museali;
- k. l'ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni previste per legge.
- l. la gestione del sito internet del Museo con link ai siti dell'ENTE PARCHI e del COMUNE con costante aggiornamento delle informazioni;

- m. la promozione e la divulgazione delle iniziative;
- n. l'organizzazione dei laboratori didattici;
- o. la progettazione e produzione di gadgets, pubblicazioni, materiale didattico, culturale e informativo relativo al Museo;
- p. un servizio di prenotazione dei servizi museali, per quanto riguarda l'accesso e la visita al Museo;

Sono a carico del COMUNE:

- a. la promozione del Museo all'interno dei circuiti turistici del territorio;
- b. l'inserimento dell'opportunità di fruizione dei servizi del nuovo Museo nelle politiche di marketing territoriale;
- c. la produzione di materiali promozionali video e a stampa che includano il percorso di visita a Millepioppi;
- d. la disponibilità di servizi di collegamento e trasporto collettivo a pagamento dal centro abitato del COMUNE per l'affluenza organizzata;

L'ENTE PARCHI si impegna ad inserire nel sito internet del Museo e nel materiale informativo riguardante gli eventi di cui al presente atto, il logo del COMUNE di Salsomaggiore Terme.

ENTE PARCHI potrà provvedere alla gestione dei "servizi operativi" anche in forma indiretta, mediante affidamento degli stessi a soggetti terzi dotati della necessaria competenza ed esperienza professionale e relative autorizzazioni.

Il personale destinato dall'ENTE PARCHI alla gestione dei servizi al pubblico (informazione, accoglienza, biglietteria, visite guidate, vendita libri e prodotti, degustazione, ...) dovrà essere all'altezza dei compiti assegnati. Il COMUNE provvederà alla formazione degli operatori dell'ENTE PARCHI in ordine alla gestione degli impianti generali interni (elettrico, idrico, video, di riscaldamento, di sorveglianza etc.) e alle misure di sicurezza e prevenzione degli incendi a tutela dell'immobile, del patrimonio in esso custodito e soprattutto dell'incolumità degli operatori stessi e del pubblico.

I referenti per tutte le questioni relative al Museo sono:

- il Responsabile del Servizio Sviluppo Turistico per il COMUNE.
- il Direttore dell'ENTE PARCHI.

L'ENTE PARCHI dovrà individuare un cellulare di servizio il cui numero possa essere messo a disposizione del COMUNE e analogamente il COMUNE dovrà individuare un cellulare di servizio per le richieste di manutenzione straordinaria e ordinaria da assolvere per il buon funzionamento dei servizi.

All'ENTE PARCHI è concessa la facoltà di avviare iniziative e/o attività finalizzate alla realizzazione di introiti addizionali e al miglioramento complessivo dei servizi, purché senza oneri organizzativi o economici a carico del COMUNE. In particolare potrà:

- organizzare manifestazioni, iniziative ed eventi a carattere enogastronomico, culturale e turistico.
- ideare, realizzare, promuovere e commercializzare attività ed iniziative didattiche e ludico-didattiche, rivolte all'infanzia, alle scuole, ad istituti formativi, enti, associazioni, adulti e quant'altro, relative ai Musei.

I "servizi operativi" sono affidati in esclusiva all'ENTE PARCHI per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 4 - ORARI DI APERTURA ORDINARIA – TARIFFE

Gli orari di apertura minima sono di 24 ore settimanali, garantendo l'apertura almeno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e per almeno 100 giorni/anno.

Deve essere prevista l'apertura su prenotazione per scuole e gruppi di minimo 15 persone.

Le tariffe saranno definite dall'ENTE PARCHI previo acquisizione del parere della Giunta Comunale.

Dovranno essere garantiti un numero massimo di 400 ingressi gratuiti annuali in occasione di particolari eventi locali e/o giornate nazionali di promozione delle attività museali e/o visite di rappresentanza.

Art. 5 - PROVENTI

I proventi derivanti dalla gestione del Museo e dei servizi correlati (vendita titoli di accesso, visite guidate, gadget, libri, attività e laboratori didattici, eventi ed iniziative realizzate, attività di promozione, etc.) competono in via esclusiva all'ENTE PARCHI, il quale potrà, nell'ambito della definizione delle condizioni contrattuali di affidamento della gestione a soggetti terzi, decidere se consentire a tali soggetti terzi di introitare (in tutto o in parte) i proventi a titolo di compenso per le prestazioni erogate.

Entro il 31 Gennaio l'ENTE PARCHI dovrà produrre al COMUNE una relazione scritta a rendicontazione dell'attività svolta (con narrativa riguardante numero e tipologia visitatori, eventi ed iniziative realizzate, visite guidate, stato di avanzamento dei progetti concordati, etc.). Contestualmente dovranno essere comunicati le spese sostenute (comprehensive dei costi di personale interno) e tutti i proventi realizzati, al fine di consentire una valutazione complessiva della gestione.

L'eventuale differenza tra il costo totale dei servizi resi e il totale degli introiti di gestione, debitamente giustificata rispetto alla relazione programmatica di cui all'art.7, sarà conguagliata dal COMUNE a favore dell'ENTE PARCHI nella misura del 50% di tale differenza da corrispondere nell'annualità successiva.

Art. 6 - ONERI DI GESTIONE

Il COMUNE redige l'inventario ed il verbale di consegna dei beni dal quale risulterà il loro stato di fatto, al momento della consegna materiale degli stessi.

Il COMUNE dichiara che i locali, le attrezzature e gli impianti assegnati nell'ambito della presente convenzione sono agibili e/o perfettamente funzionanti e in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza per i visitatori e per il personale impiegato.

Alla consegna dell'immobile l'ENTE PARCHI dovrà provvedere all'intestazione delle utenze energia elettrica, acqua e gas degli impianti in gestione e provvedere al pagamento delle relative spese per tutta la durata della convenzione.

Sono a carico esclusivo dell'ENTE PARCHI:

- i costi dei "servizi operativi";
- i costi di luce, acqua, gas, riscaldamento, ADSL se e per quanto tecnicamente possibile e telefono;
- l'organizzazione del servizio di pulizia dei locali assegnati, nonché i relativi costi;
- il servizio di manutenzione dell'area cortilizia;
- i costi di gestione del sito internet;
- i costi dell'Ufficio Stampa e della promozione coordinata da ENTE PARCHI;
- i costi delle attività didattiche e dei laboratori scientifici.

Sono a carico esclusivo del COMUNE

- gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi all'immobile, ai suoi impianti e alle attrezzature in esso contenute, ai servizi igienici esterni, fatta salva l'eventuale oggettiva responsabilità di terzi in ordine ai danni agli stessi arrecati;
- i costi relativi alla iniziative di marketing territoriale

Il COMUNE destina alla gestione del Museo l'importo di 30.000,00 Euro annui oltre agli importi necessari a garantire gli interventi a proprio esclusivo carico.

L'importo sarà erogato in due tranches: 50% ad inizio anno e 50% contestualmente al contributo ordinario annuale.

ART. 7 - RAPPORTI TRA COMUNE E ENTE PARCHI

Entro il termine di **ottobre** di ogni anno, l'ENTE PARCHI trasmetterà al COMUNE una relazione programmatica che esponga ed illustri in modo analitico:

- a) l'attività gestoria ordinaria che si proponga di esercitare nel successivo esercizio solare, con voci di entrata (ripartite tra autofinanziamento e risorse esterne), di uscita (con distinzione delle spese derivanti dal funzionamento ordinario, personale, dalla gestione e cura della struttura, dalla gestione delle collezioni, dai servizi al pubblico e dalle attività culturali, dagli investimenti e dallo sviluppo) e i risultati di medio e lungo periodo che si prefigga di conseguire;
- b) determina per ciascun servizio le tariffe di fruizione, modulate sulle previsioni dei costi e ricavi attendibili (generalmente di gestione e specifici di prestazione);
- c) il piano annuale delle attività con indicazione delle iniziative, delle mostre, delle pubblicazioni e del pubblico a cui sono rivolte nonché degli interventi di riallestimento previsti.
- d) il piano annuale delle attività educative con indicazione dei progetti, delle partnership e del pubblico a cui sono rivolte.

Entro il mese di **dicembre** di ogni anno, la Giunta Comunale, esaminata la relazione, anche in contraddittorio con l'ENTE PARCHI la approva.

Art. 8 - EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE

Il COMUNE concorda con ENTE PARCHI la possibilità di organizzare presso il Museo (sia nella parte interna sia nell'area cortilizia) un massimo di 3 eventi e/o iniziative culturali, turistiche, di aggregazione sociale e/o di promozione territoriale, all'anno dandone comunicazione preventiva all'ENTE PARCHI che, salvo diverso accordo tra le Parti, dovrà in quelle occasioni garantire l'apertura straordinaria dei locali in gestione.

Art. 9 - VINCOLI ALL'UTILIZZO

ENTE PARCHI concorda con il COMUNE le azioni per evitare che eventi, attività ricreative, d'intrattenimento, culturali dallo stesso organizzate, si sovrappongono per data e/o identità tipologica con quelle proposte in altre sedi cittadine dal COMUNE.

Tali attività, fatti salvi comunque i profili autorizzativi previsti dalle disposizioni vigenti e i relativi tempi e l'eventuale richiesta di patrocinio o altre utilità economiche, vanno comunicati con un anticipo di almeno 30 giorni al COMUNE, che si riserva la facoltà di concordare con ENTE PARCHI una diversa data di svolgimento dell'iniziativa, onde evitare se ritenuto utile ed opportuno, le sovrapposizioni di cui sopra.

Nell'organizzazione delle attività ENTE PARCHI è tenuta a vigilare affinché siano rispettate le leggi penali ed in particolare gli artt. da 527 a 538 del Codice Penale, la vigente normativa statale e regionale in materia di commercio e spettacoli e pubblici intrattenimenti e, nello specifico, quanto contemplato in materia di Pubblica Sicurezza.

ART. 10 - OBIETTIVI E STANDARD DI SERVIZIO

Il COMUNE, nel corso dell'esercizio della Convenzione potrà effettuare, tramite propri rappresentanti, ispezioni, al fine di verificare gli standard specifici di servizio.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate saranno notificate, a cura dell'ufficio comunale competente per materia, all'ENTE PARCHI con invito o diffida ad eliminarle.

Il controllo delle attività svolte dall'ENTE PARCHI sarà effettuato sui risultati che saranno valutati attraverso il monitoraggio dei seguenti parametri fondamentali:

- rispetto degli standard di puntualità, disponibilità, imparzialità, innovazione, cortesia e impegno degli operatori;
- grado di raggiungimento di soddisfazione dell'utenza: giudizio a caldo espresso sul momento e giudizio a freddo su questionari predisposti e somministrati dal COMUNE.
- livello di aderenza della gestione e del personale addetto alle norme di sicurezza.

Le parti si danno reciprocamente atto che gli obiettivi e gli standard specifici di servizio saranno congiuntamente individuati e potranno essere variati previo accordo tra le parti.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA GESTIONE

Dalla data di affidamento del Museo, ENTE PARCHI sarà l'unico responsabile della gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. Ogni onere relativo alla regolarità, sotto il profilo ambientale, igienico, sanitario, amministrativo, della sicurezza per la sola gestione del servizio ed a quant'altro previsto dalle norme di legge o da regolamenti in genere, sarà esclusivamente a suo carico.

ENTE PARCHI si obbliga pertanto a tenere indenne il COMUNE da qualsiasi responsabilità inerente la sola gestione del servizio affidato per tutta la durata della convenzione.

Qualora nel corso del contratto la struttura manifesta carenze sotto il profilo normativo, strutturale o della sicurezza in genere, ENTE PARCHI, impregiudicata ogni rispettiva responsabilità, deve comunicarlo tempestivamente al COMUNE indicando le carenze riscontrate e adottando nel contempo le misure per garantire la sicurezza, compreso la chiusura totale o parziale dell'impianto.

Il COMUNE e ENTE PARCHI, ognuno per propria competenza, devono stipulare ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. una polizza assicurativa per la responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Detta polizza dovrà tenere indenne il COMUNE e ENTE PARCHI anche per:

- Morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persona e cose, imputabile a responsabilità civile del COMUNE o di ENTE PARCHI, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del COMUNE o dell'ENTE PARCHI per quanto di competenza.

Il COMUNE deve altresì, assicurare tutti i beni immobili, oggetto del presente contratto, di sua proprietà ed i contro i danni diretti e materiali causati da incendio/allagamento, anche doloso o colposo o altro evento calamitoso.

ENTE PARCHI dovrà stipulare contro il furto la rapina e i danni da incendio e/o allagamento tutti i beni mobili contenuti nel Museo e funzionali alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, nonché per responsabilità civile verso terzi relativamente all'attività didattica svolta.

Le Polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto.

Art. 12 - PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTO

Le attività richieste consistono in prestazioni di servizi, per i quali ENTE PARCHI si impegna a fornire un risultato globale.

Qualora per una serie di azioni od omissioni gli obiettivi indicati nella relazione programmatica annuale non fossero raggiunti e dopo un richiamo all'ordine e una successiva diffida all'ENTE PARCHI, perdurassero le irregolarità e l'ENTE PARCHI stessa non si fosse attivata per rimuoverle, il COMUNE applicherà una penale tra i 50,00 € e 500,00 €, a seconda della gravità dell'irregolarità.

Analogamente qualora per una serie di azioni od omissioni rispetto a quanto indicato nella presente convenzione e dopo un richiamo all'ordine e una successiva diffida, il COMUNE non si fosse attivata per risolverle, ENTE PARCHI avrà il diritto, a titolo di penale, al risarcimento per danno emergente e lucro cessante di un importo tra i 50,00 € e 500,00 €, a seconda della gravità dell'irregolarità.

Si precisa che il richiamo all'ordine e la diffida sopra indicati dovranno contenere un congruo lasso di tempo per i provvedimenti del caso.

L'applicazione delle penali spetta al referente per tutte le questioni riguardanti il Museo di cui all'art.3 e deve essere comunicata alla controparte a mezzo posta elettronica certificata.

COMUNE O ENTE PARCHI potranno comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo disposto (non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà all'irrogazione della penale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dal COMUNE o da ENTE PARCHI a causa delle infrazioni commesse.

Resta salva la facoltà del di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi per tutti i danni conseguenti all'interruzione del Servizio.

L'applicazione della penale non solleva ENTE PARCHI O COMUNE dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera ENTE PARCHI o COMUNE dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il COMUNE potrà risolvere la presente convenzione per le seguenti cause:

- scioglimento dell'ENTE PARCHI;
- cessione non autorizzata a terzi da parte di ENTE PARCHI della convenzione o di uno o più servizi affidati;
- Avvenuto recesso del COMUNE dalla compagine sociale di ENTE PARCHI.
- Motivi di interesse pubblico.
- Grave inadempienza agli obblighi assunti con la presente convenzione.

ENTE PARCHI potrà risolvere la presente convenzione per le seguenti cause:

- venendo a mancare le condizioni per proseguire le azioni incluse nella Convenzione per i compiti e doveri attribuiti al COMUNE.

Nel caso di gravi inadempienze, la parte che intende risolvere la presente convenzione, dovrà diffidare la controparte accordando un termine congruo, comunque non inferiore a giorni 15, per rimuovere le irregolarità e porre rimedio alle inadempienze.

ENTE PARCHI dovrà assicurare la prosecuzione della gestione dei servizi alla stessa affidati nel rispetto della presente convenzione anche in caso di risoluzione della stessa, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri, comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla risoluzione, salvo i casi di forza maggiore. Resta fermo in tal caso l'obbligo del COMUNE di pagare a ENTE PARCHI il corrispettivo previsto per la gestione del servizio.

Art. 13 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE 679/2016)

Il Comune di Salsomaggiore Terme, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), è titolare del trattamento di dati personali e di dati sensibili e giudiziari, e designa ENTE PARCHI quale responsabile del trattamento dei dati che necessariamente acquisirà, in ragione dello svolgimento del servizio.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione ENTE PARCHI:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali (anche sensibili e giudiziari), e come tali soggetti all'applicazione per la protezione dei dati personali;
- si obbliga a ottemperare alle norme previste per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute o a integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ENTE PARCHI procederà al trattamento dei dati secondo le norme generali, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- non potrà comunicare a terzi, e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al COMUNE entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ENTE PARCHI dovrà assicurare che il proprio personale o suoi incaricati non possano rendere disponibili informazioni acquisite nell'ambito del servizio, se non previa autorizzazione scritta del COMUNE.

Art. 14 - CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

ENTE PARCHI prende atto dell'esistenza del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e si impegna ad osservare e a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. A tal fine

si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web e che ENTE PARCHI si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il COMUNE, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto a ENTE PARCHI assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il COMUNE, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che a ENTE PARCHI spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si farà ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Parma.

Art. 16 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rimanda alle norme regolamentari, statutarie e legislative vigenti.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 2 agosto 1991, n. 266.

Le parti riconoscono che la presente convenzione è soggetta a imposta fissa di registro a norma dell'art. 11 parte prima della tariffa allegata al d.p.r.26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, approvato e condiviso.

Per il COMUNE
Il Sindaco
(Filippo Fritelli)

Per l'ENTE PARCHI
Il Presidente
(Agostino Maggiali)